SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

08A06215

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 49ª seduta pubblica per venerdì 5 settembre 2008, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

08A06271

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2008.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3697).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2007 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Ravvisata la necessità di procedere alla immediata apertura di un nuovo sito da destinare a discarica, al fine di favorire il rapido smaltimento dei rifiuti ancora giacenti sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani, scongiurando così eventuali ripercussioni sotto il profilo igienico, sanitario ed ambientale;

Considerato che sono stati effettuati a tal fine alcuni sopralluoghi presso l'area perimetrale dell'impianto di discarica «Maruzzella» di proprietà privata, ubicata nel comune di San Tammaro in provincia di Caserta, da parte della struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 90/2008 e dell'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPAC), al fine di verificarne la fattibilità ambientale per la realizzazione di un nuovo impianto di discarica;

Vista la nota dell'ARPAC del 30 luglio 2008, prot. n. 5170, con la quale è stata trasmessa la relazione ambientale da cui emerge la mancanza di fattori ambientali ostativi alla realizzazione di un nuovo impianto di discarica da realizzare nella predetta area all'interno del comune di San Tammaro;

Considerato che appare necessario fornire al consorzio unico le risorse finanziarie occorrenti per assicurare la regolare raccolta dei rifiuti nei comuni facenti parte dei consorzi della provincia di Napoli e Caserta;

Tenuto conto delle ordinanze di protezione civile emanate al fine di fronteggiare all'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di fronteggiare il grave contesto emergenziale in materia di rifiuti in atto nel territorio della regione Campania e scongiurare ogni rischio per la salute pubblica e per l'ambiente, è autorizzata la realizzazione ed apertura di un nuovo impianto di discarica ubicato nel comune di San Tammaro in provincia di Caserta per consentire l'abbancamento di rifiuti solidi urbani, nonché la realizzazione di piazzole di trasferenza di rifiuti e di stoccaggio delle balle.

2. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, si avvale dei poteri e delle deroghe previste dalle ordinanze di protezione civile e dai provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare l'emergenza nella medesima regione.

3. Ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, del citato decreto-legge n. 90/2008, l'impianto di cui al comma 1 costituisce area di interesse strategico nazionale.

4. Presso il sito di discarica di cui al comma 1, è autorizzata, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato decreto-legge n. 90/2008, la realizzazione di uno o più impianti destinati, in particolare, al pretrattamento dei rifiuti in entrata ed al trattamento del percolato.

Art. 2.

1. In attuazione dell'art. 8, comma 11, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123 e al fine di non interrompere le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli differenziati, il Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta per mezzo delle proprie articolazioni territoriali subentra nell'iscrizione all'Albo gestori ambientali istituito dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, già effettuata dai consorzi disciolti confluiti nel Consorzio unico.

2. Al fine di consentire la regolare raccolta dei rifiuti ed il funzionamento del Consorzio unico, per l'erogazione del trattamento economico spettante ai dipendenti e per le prestazioni di lavoro comunque rese, compresi i contributi previdenziali e gli oneri riflessi, nonché per il pagamento delle spese dei mezzi meccanici necessari per la raccolta dei rifiuti, la Struttura di missione gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3686 del 1° luglio 2008, è autorizzata a trasferire, a favore del consorzio predetto, la somma di 15 milioni di euro, a titolo di anticipazione sui crediti vantati nei confronti dell'ex Commissariato all'emergenza rifiuti della regione Campania alla data del 10 giugno 2008 dai disciolti Consorzi di bacino delle province di Napoli e di Caserta.

3. Restano ferme le somme dovute dalla Struttura di missione gestione finanziaria al consorzio unico per l'implementazione dei piani di sviluppo della raccolta differenziata.

4. In attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito con legge 14 luglio 2008, n. 123, le somme dovute dai comuni ai soppressi consorzi di bacino delle provincie di Napoli e Caserta confluiti nel consorzio unico di cui all'art. 11, comma 8, del citato decreto-legge sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati da parte dei terzi creditori dei citati consorzi.

5. All'art. 4, comma 5, quarto periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2008, n. 3693, dopo le parole «un piano industriale,» sono aggiunte le seguenti «avvalendosi anche di collaborazioni coordinate e continuative in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001».

6 Al fine di predisporre il piano industriale previsto dall'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, il gestore del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta può avvalersi di una pubblica struttura consortile operante nel territorio nazionale particolarmente specializzata nel sistema della raccolta differenziata e che abbia conoscenza del sistema integrato dei rifiuti della regione Campania, in ragione di attività consultiva o operativa svolta nella stessa regione, anche per conto del commissariato per l'emergenza rifiuti.

Art. 3.

1. All'art. 4, comma 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3686 del 1° luglio 2008 il periodo «Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza» è sostituito dal seguente «Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilità speciale intestata alla missione finanziaria di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008».

2. Al personale in possesso della qualifica dirigenziale, non titolare di incarico dirigenziale nell'ambito delle Strutture di missione di cui alle ordinanze n. 3682 del 10 giugno 2008 e 3686 del 1° luglio 2008, è attribuita, dalla data di assegnazione, la speciale indennità onnicomprensiva di cui all'art. 4, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686/2008.

3. In deroga alle norme vigenti, per le esigenze connesse alla gestione dell'emergenza rifiuti, vengono consentiti trasferimenti di fondi tra le contabilità speciali intestate ai capi missione di cui alle ordinanze n. 3682 del 10 giugno 2008, e n. 3686 del 1° luglio 2008.

Art. 4.

1. Nell'ambito delle attività necessarie ad assicurare la gestione integrata dei rifiuti con particolare riguardo all'implementazione della raccolta differenziata nella città di Napoli, ed al fine di dare completa attuazione alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge n. 123 del 14 luglio 2008, ed in considerazione delle deliberazioni assunte dalla giunta del comune di Napoli n. 742 del 1° marzo 2007, n. 160 del 31 gennaio 2008 e n. 504 del 20 marzo 2008, ai lavoratori del Bacino NA5, mai formalmente costituito, si applicano le disposizioni relative alle procedure di mobilità previste dall'art. 8, comma 5 e seguenti, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686, subordinatamente all'espletamento delle procedure di mobilità in Asia Napoli S.p.A. del predetto personale.

2. Per le procedure di mobilità di cui al comma precedente il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, provvede, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, alla nomina di un commissario *ad acta*.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A06218

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 agosto 2008.

Modifica al decreto di riconoscimento, alla sig.ra Ongaro Sonja, di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 8 luglio 2008, con il quale si riconosceva il titolo di «psychologin» conseguito in Germania, dalla sig.ra Ongaro Sonja, nata ad Amburgo (Germania) il 14 maggio 1972, cittadina tedesca, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo in Italia;

Rilevato che, per mero errore materiale, sono stati indicati un luogo ed una data di nascita inesatti;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Ongaro;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 8 luglio 2008, con il quale si riconosceva il titolo di «psychologin» conseguito in Germania, dalla sig.ra Ongaro Sonja, nata ad Amburgo (Germania) il 14 maggio 1972, cittadina tedesca, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo in Italia, è modificato come segue: in tutte le parti del decreto in cui si fa riferimento al luogo ed alla data di nascita della richiedente, la frase:

«nata a Wuppertal (Germania) il 16 giugno 1968» è sostituita dalla frase:

«nata ad Amburgo (Germania) il 14 maggio 1972».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dall'8 luglio 2008.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A06163

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Fantasy - Società cooperativa in liquidazione, in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 gennaio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Fantasy - Società cooperativa in liquidazione, con sede in Modena (codice fiscale 02998720367) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Remo Zuccoli, nato a Sermide (Mantova) il 27 gennaio 1955, domiciliato in Carpi (Modena), via Lenin, n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06159

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa CO.DI.CO. - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione, in Imperia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 30 giugno 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa CO.DI.CO. - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione, con sede in Imperia (codice fiscale 01293010086) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Luca Mistrali, nato a Imperia il 5 maggio 1971, ivi domiciliato con studio in via Don Abbo il Santo, n. 12/13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06160

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Consorzio cooperativo Valle Stura - Società cooperativa, in Masone e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 dicembre 2007 e dei successivi accertamenti in data 6 febbraio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa Consorzio cooperativo Valle Stura - Società cooperativa, in liquidazione, con sede in Masone (Genova), (codice fiscale 00925610107) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.:

dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo né Monti (Reggio Emilia) il 1º settembre 1959, con studio in Genova, Viale Brigata Bisagno n. 4/1;

avv. Giuseppe Damonte, nato a Savona il 17 aprile 1952, domiciliato in Varazze (Savona), via N. Bixio, n. 14;

rag. Raimondo Zucca, nato a Genova il 16 dicembre 1939, ivi domiciliato in via del Lago, n. 13/33, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06161

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Attiva - Società cooperativa, in liquidazione, in Gravellona Toce e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 23 ottobre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa Attiva - Società cooperativa, in liquidazione, con sede in Gravellona Toce (Verbania), (codice fiscale 01628160036) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il sig. dott. Fabrizio Giachino, nato a Cuneo il 13 ottobre 1971, con studio in via P. Carlo Boggio, n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06162

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Edera - Società cooperativa, in Vellezzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 luglio 2007 e dei successivi accertamenti in data 24 novembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Edera - Società cooperativa, con sede in Vellezzo Bellini (Pavia) (codice fiscale 01917170183) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco Mariani, nato a Milano il 10 agosto 1977, ivi domiciliato in via Trenno, n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06174

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società SP.I.C. - Spazio incentive e congressi società cooperativa», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 ottobre 2006 e dei successivi accertamenti in data 18 aprile 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «SP.I.C. - Spazio incentive e congressi società cooperativa», in liquidazione, con sede in Brescia (codice fiscale 02383010986) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dr. Franco Picchieri, nato a Brescia il 10 luglio 1955, con studio in Badizzole (Brescia), via 4 Novembre n. 5/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06175

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Aquilonia - Società cooperativa, in Campobasso e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 ottobre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società coop. Aquilonia - Società cooperativa, con sede in Campobasso (codice fiscale 00879430700) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Piero Petrecca, nato a Campobasso il 19 maggio 1963, con studio in Isernia, Corso Risorgimento, n. 215/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06176

DECRETO 1° agosto 2008.

Modifiche all'art. 4, comma 1, lettera *a)* dei decreti 5 marzo 2008, 19 marzo 2008 e 10 luglio 2008, concernenti i bandi dei progetti di innovazione industriale per le aree dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile e del *made in Italy*.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il comma 842, dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006, così come modificato dal comma 184 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che a valere sulle risorse del predetto Fondo vengono finanziati i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il *made in Italy* e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione, con esclusione del settore agricolo e di quello dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 marzo 2008, n. 87, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 2008, con il quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006, il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione, che esclude dal suo campo di applicazione, in ottemperanza alla citata decisione della Commissione europea, il settore agricolo e quello dei trasporti;

Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale le risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo destinate ai progetti di innovazione industriale sono state ripartite tra le aree tecnologiche indicate all'art. 1, comma 842 della citata legge n. 296/2006;

Visti i decreti interministeriali dell'8 febbraio 2008 con i quali sono stati adottati i progetti di innovazione industriale «Efficienza energetica» e «Mobilità sostenibile»;

Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2008, con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale per l'area tecnologica del *made in Italy*;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo 2008 e del 19 marzo 2008, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 2008, con i quali sono stati emanati i bandi relativi ai progetti di innovazione industriale per l'efficienza energetica e la mobilità sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, in corso di registrazione, con il quale è stato emanato il bando relativo ai progetti di innovazione industriale relativo alle nuove tecnologie per il *made in Italy*;

Visto il decreto del 24 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2008, recante il differimento al 15 settembre 2008 del termine finale di presentazione delle domande relative ai citati bandi dei progetti di innovazione industriale per l'efficienza energetica e per la mobilità sostenibile;

Visto che i bandi sopra citati indicano, all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, i codici delle attività economiche escluse dalle agevolazioni, in quanto comprese nel settore agricolo ed in quello dei trasporti, individuandole con riferimento alla classificazione delle attività economiche ISTAT 2007;

Ritenuto, in particolare, che i codici 49.5 e 53 della sezione H della predetta classificazione, comprendente i servizi postali e le attività di corriere, non sia da escludere dal campo di applicazione degli aiuti di cui trattasi, in quanto non direttamente ascrivibile al settore dei trasporti cui fa riferimento la richiamata decisione C(2007) 6461 della Commissione UE di autorizzazione del regime di aiuti;

Ritenuto pertanto di dover apportare le opportune modifiche ai decreti sopra citati;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 4, comma 1, lettera *a)* dei decreti del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo 2008, del 19 marzo 2008 e del 10 luglio 2008, concernenti, rispettivamente, i bandi dei progetti di innovazione industriale per le aree dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile e del *made in Italy* le parole «sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53» sono sostituite dalle parole «sezione H, divisione 49, gruppi da 49.1 a 49.4, divisione 50 e divisione 51».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 360

08A06216

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 luglio 2008.

Sostituzione di un componente della Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto n. 60/1972 con il quale è stata istituita la Commissione di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 - trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato - di cui all'art. 8 della stessa legge;

Vista la nota del 19 giugno 2008 della C.I.S.L. di Bergamo con la quale è stato designato come componente effettivo il sig. Bramaschi Gianluigi in sostituzione del sig. Rossi Orazio;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Bramaschi Gianluigi, domiciliato c/o la C.I.S.L., V. Carnovali n. 88/A - 24126 Bergamo, è nominato componente effettivo della Commissione di cui al presente decreto in rappresentanza della C.I.S.L. di Bergamo, in sostituzione del sig. Rossi Orazio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Bergamo, 31 luglio 2008

Il direttore provinciale: SIMONELLI

08A06146

DECRETO 5 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Alberta Dibiasi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante alla professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 4 giugno 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Alberta Dibiasi nata a Bolzano (Italia) il giorno 7 luglio 1975, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachärtzin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» in data 29 maggio 2008 conseguito presso la Bayerische Landsärztekammer - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di ginecologia e ostetricia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachärtzin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» conseguito presso la Bayerische Landesärztekammer - Germania - in data 29 maggio 2008, dalla sig.ra Alberta Dibiasi, nata a Bolzano (Italia) il giorno 7 luglio 1975, è riconosciuto quale titolo di medico specialista di ginecologia e ostetricia.

Art. 2.

La sig.ra Alberta Dibiasi già iscritta all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è, pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06165

DECRETO 5 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Maurizio Garoscio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante alla professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 21 maggio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Maurizio Garoscio, nato a Innsbruck (Austria) il giorno 13 maggio 1974, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachartz für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie» in data 30 novembre 2007 conseguito presso la Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di ortopedia e traumatologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachartz für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie» conseguiti presso la Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 30 novembre 2007 dal sig. Maurizio Garoscio, nato a Innsbruck (Austria) il giorno 13 maggio 1974, è riconosciuto quale titolo di medico specialista di ortopedia e traumatologia.

Art. 2.

Il sig. Maurizio Garoscio già iscritto all'Ordine dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è, pertanto, autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 5 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06181

DECRETO 5 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Matthias Crepaz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'articolo 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 giugno 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Matthias Crepaz, nato a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 30 aprile 1975, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachärtz für Innere Medizin» in data 23 gennaio 2008 conseguito presso la Österreichische Ärztekarnmer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia. della professione di medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachärtz für Innere Medizin» conseguito presso la Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 23 gennaio 2008 dal sig. Matthias Crepaz, nato a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 30 aprile 1975, è riconosciuto quale titolo di medico specialista di medicina interna.

Art. 2.

Il sig. Matthias Crepaz già iscritto all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è, pertanto, autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06185

DECRETO 6 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Inge Braito, di titoli di studio estero, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico specializzato in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 maggio 2008, corredata da relativa documentazione. con la quale la sig.ra Inge Braito, nata a Innsbruck (Austria) il giorno 14 gennaio 1955, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei propri titoli di «Doktor der gesamten Heilkunde - Fachärtz für Anaesthesiologie» conseguiti rispettivamente in data 10 giugno 1978 e 22 novembre 1984 presso la Leopold-Franzens - Universität Innsbruck - Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico e medico specializzato in anestesia e rianimazione;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

I titoli di «Doktor der gesamten Heilkunde - Fachärtz für Anaesthesiologie» conseguiti presso la Leopold-Franzens - Universität Innsbruck - Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 10 giugno 1978 e 22 novembre 1984 dalla sig.ra Inge Braito, nata a Innsbruck (Austria) il giorno 14 gennaio 1955, sono riconosciuti quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specializzato in anestesia e rianimazione.

Art. 2.

La sig.ra Inge Braito è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico e medico specializzato in anestesia e rianimazione previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 6 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06180

DECRETO 6 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Erna Anita Snellman, di titoli di studio estero, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico specializzato in dermatologia e venerologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 29 maggio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Erna Anita Snellman nata a Lahti (Finlandia) il giorno 24 settembre 1952, di cittadinanza finlandese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei propri titolo di «Lääketieteen Lisensiaatti» e «iho - ja sukupuolitautien koulutusohjelmassa» conseguiti rispettivamente in data 27 maggio 1977 e 21 febbraio 1989, presso la Turun Yliopisto - Helsingin Yliopisto - Finlandia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico e medico specializzato in dermatologia e venerologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

I titoli di «Lääketieteen Lisensiaatti» e «iho - ja sukupuolitautien koulutusohjelmassa» conseguiti presso la Turun Yliopisto - Helsingin Yliopisto - Finlandia, in data 27 maggio 1977 e 21 febbraio 1989 dalla sig.ra Erna Anita Snellman nata a Lahti (Finlandia) il giorno 24 settembre 1952, sono riconosciuti quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico e medico in dermatologia e venerologia.

Art. 2.

La sig.ra Erna Anita Snellman è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico e medico specializzato in dermatologia e venerologia previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 6 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06183

DECRETO 6 agosto 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge n. 244/2007, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Florence S.r.l. (Decreto n. 44080).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1-*quinquies* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario on.le Pasquale Viespoli, in data 12 giugno 2008, con il quale sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dall'azienda individuata dal predetto accordo;

Visto lo stanziamento di 460 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo l, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'articolo 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2008, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 21 maggio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 12 giugno 2008, in favore di un numero massimo di 158 dipendenti (equivalenti ad un numero medio di 107 lavoratori mensili), della società Florence S.r.l. di Casole d'Elsa, secondo la seguente tempistica:

dal 21 maggio 2008 al 31 maggio 2008 per 26 lavoratori;

dal 1º giugno 2008 al 31 dicembre 2008 per 158 lavoratori (equivalenti ad un numero medio di 107 lavoratori mensili).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.254.355,66 (unmilioneduecentocinquantaquattromilatrecentocinquantacinque/66).

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

L'onere complessivo pari ad euro 1.254.355,66 (unmilioneduecentocinquantaquattromilatrecentocinquantacinque/66), graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2008

p. *Il Ministro del lavoro,*
della salute e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
TREMONTI

08A06186

DECRETO 8 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Marìa Dalia Àlvarez-Morujo de Sande, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 13 febbraio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra María Dalia Àlvarez-Morujo de Sande nata a Salamanca (Spagna) il giorno 20 maggio 1984, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Licenciada en farmacia» conseguito nel mese di settembre 2007 presso la Universidad de Salamanca - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciada en farmacia» conseguito presso la Universidad de Salamanca - Spagna - nel mese di settembre 2007 dalla sig.ra María Dalia Álvarez-Morujo de Sande, nata a Salamanca (Spagna) il giorno 20 maggio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra María Dalia Álvarez-Morujo de Sande è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06126

DECRETO 8 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Godelieve Maria Van Heeswijk, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 4 febbraio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Godelieve Maria van Heeswijk nata a s Gravenhage (Olanda) il giorno 3 giugno 1953, di cittadinanza olandese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei propri titolo di «Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen» conseguito in data 28 marzo 1980 presso la faculteit geneeskunde - Leiden - Olanda, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Getuigschrift van met gevolg afgelegd artsexamen» conseguiti presso la faculteit geneeskunde -Leiden - Olanda - in data 28 marzo 1980 dalla sig.ra Godelieve Maria van Heeswijk, nata a s Gravenhage (Olanda), il giorno 3 giugno 1953, è riconosciuto quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Godelieve Maria van Heeswijk è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 8 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06182

DECRETO 21 agosto 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Lena Mate C».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Vista la domanda del 17 marzo 2008, con cui l'impresa Lena S.r.l., con sede in Lainate (Milano), via Tevere, 7/11, ha richiesto l'importazione parallela dalla Francia del prodotto Isomate C ivi registrato al n. 9900123 a nome dell'impresa Sumi Agro France con sede in 25, Boulevard de l'Amiral Bruix - 75782 Paris Cedex 16 (Francia);

Vista la comunicazione del Agence Française de Sécurité Sanitarie des Aliments di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Isomate C Plus e con il numero di registrazione 11551 del 20 gennaio 2003, a nome dell'impresa CBC Europe Ltd;

Considerato che il prodotto di riferimento Isomate C Plus autorizzato in Italia al n. 11551, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Lena S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Lena Mate C;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Lena S.r.l. con sede in Lainate (Milano), via Tevere, 7/11, l'autorizzazione n. 14351/IP all'importazione parallela dalla Francia del prodotto fitosanitario Xi - IRRITANTE, denominato ISOMATE C ed ivi autorizzato al n. 9900123. Il prodotto importato viene denominato LENA MATE C.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di rietichettatura presso lo stabilimento di deposito dell'impresa S.A. Daussant - Groupe Lapierre ZAC de Chalançon 2 BP 126 - Védene (Francia).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nella taglia da 400 diffusori.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* NOÈ

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Francia, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

Lena Mate C

FEROMONE PER LA LOTTA CONTRO *Cydia Pomonella* (Carpocapsa) CON IL METODO DELLA CONFUSIONE SESSUALE

COMPOSIZIONE

Diffusori composti da capillare singolo contenenti (E,E)-8,10-dodecadiene-1-olo (Codlemone), dodecan-1-olo, tetradecan-1-olo: 190 mg per diffusore
Supporto di materiale inerte.

FRASI DI RISCHIO
R36/38 Irritante per gli occhi e per la pelle
S2 : Conservare fuori dalla portata dei bambini. **S13**: Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. **S20/21**: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. **S36/37**: Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
S46: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

Titolare della registrazione:
SUMI AGRO France S.A.S.
25 Boulevard de l'Amiral Bruix
75782 Paris Cedex 16 (Francia)
Registrazione n 9900123 del 09/06/2000

Prodotto da:
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
2-6-1Ohtemachi Chiyoda-ku Tokyo (Giappone)

Importato dalla Francia da:
LENA Srl,
Via Tevere 7, 20020 Lainate (Mi)

Officina di sola rietichettatura:
S.A. DAUSSANT – Groupe LAPERRIERE
ZAC de Chalançon 2, B.P. 126 – 84270 Védene (Francia)

Registrazione del Ministero della Salute n° : XXXXXXXX del

Confezione da 400 diffusori.

NORME DI SICUREZZA: Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua

ISTRUZIONI PER L'USO
Rispettare le seguenti indicazioni per non pregiudicare l'efficacia del prodotto

DOSAGGIO: 800-1000 diffusori/ettaro secondo le dimensioni dell'appezzamento, la struttura delle piante e la pressione dell'insetto. Rinforzare i bordi di confine ed eventualmente estendere l'applicazione oltre l'area del frutteto dove possibile.

METODO D'APPLICAZIONE: appendere o attorcigliare in modo lasco i diffusori nel terzo superiore dell'albero evitando l'esposizione diretta al sole. Non stringere eccessivamente per evitare la rottura del diffusore. Con piante d'altezza superiore ai 4 metri si consiglia un'applicazione differenziata di 1/3 nella parte alta e 2/3 nella parte bassa della pianta.

EPOCA D'APPLICAZIONE: è fondamentale che i diffusori siano applicati prima dell'inizio del volo della generazione svernante. Nel caso di mancanza di dati certi,si raccomanda l'installazione precoce di trappole di monitoraggio e l'applicazione dei diffusori alle prime catture verificate. In climi moderati i

PRECAUZIONI: frutteti con basse popolazioni possono essere adeguatamente protetti con il metodo della confusione. In presenza di medie o alte popolazioni è necessario nei primi anni di applicazione predisporre una strategia combinata con insetticidi. Soprattutto all'inizio della stagione predisporre trattamenti abbattenti per ridurre le popolazioni e combinare gli effetti per un migliore controllo. L'uso di insetticidi non pregiudica il funzionamento dei diffusori, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento. Femmine fecondate provenienti da frutteti vicini o da altre fonti di infestazione possono causare danni non previsti. Ispezionare periodicamente i frutti per verificare eventuali attacchi ed intervenire con insetticidi dove e quando necessario. Il miglior risultato si ottiene su frutteti di vasta superficie, e quando l'applicazione si esegue per grandi aree, non necessariamente con frutteti contigui. Si possono proteggere anche frutteti di piccola dimensione quando isolati e con bassa popolazione, ma è opportuno in questi casi aumentare il dosaggio per ridurre le perdite di concentrazione dovute all'influenza del vento. Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri frutteti. Il ferormone è più pesante dell'aria e tende a scendere verso il suolo, in terreni scoscesi o vicino a grandi vie di comunicazione è difficile mantenere un'adeguata concentrazione. In queste condizioni occorre predisporre siepi di contenimento o applicazioni differenziate secondo i casi; consultare un tecnico per una migliore valutazione. La vita del diffusore può essere abbreviata da condizioni persistenti di temperature molto alte e venti forti, in queste condizioni può essere necessario aumentare i dosaggi o predisporre strategie combinate.

CONTROLLI: predisporre nei frutteti in confusione trappole di monitoraggio e verificare periodicamente (ogni settimana) l'assenza di catture, ciò al fine di stabilire se la concentrazione del feromone emesso è sufficiente. Ispezionare periodicamente, ogni 1-2 settimane secondo il livello di rischio da Carpocapsa, 500/1000 frutti suddivisi tra bordi e centro ed intervenire in caso di presenza di attacco altre il limite economico di danno.

CONSERVAZIONE ed ELIMINAZIONE: nell'imballo originale ed a temperatura non superiore a 5°C il prodotto si conserva per 2 anni. Può essere conservato nelle celle destinate alla conservazione della frutta.

RESPONSABILITA' del FORNITORE: l'efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e dall'abilità di giudizio dell'utilizzatore nel riconoscere l'insorgere di infestazioni. La responsabilità del fornitore si limita alla conformità del prodotto con quanto dichiarato in etichetta.

DA NON APPLICARE CON MEZZO AEREO. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART.9, COMMA 3 DEL D.L.GS 65/2003). NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

08A06177

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 12 agosto 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003;

Accertato l'irregolare funzionamento del Servizio della pubblicità immobiliare di Aosta (ex Conservatoria dei RR.II) nei giorni: 17 luglio 2008 dalle ore 8 alle ore 9,30 e 22 luglio 2008 dalle ore 11,30 alle ore 12,30 relativamente ai servizi ipotecari di visure e accettazione delle formalità per assemblea del personale indetta dalle Organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 11 agosto 2008, prot. n. 92/2008;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Direzione regionale della Valle d'Aosta nelle date 17 e 22 luglio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 12 agosto 2008

Il direttore regionale: GAIARSA

08A06158

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma dell'arch. Mario Virano a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 2008, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2008, l'arch. Mario Virano è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività finalizzate ad approfondire gli aspetti ambientali, sanitari ed economici relativi all'asse ferroviario Torino-Lione, fino al 31 dicembre 2008.

08A06188

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Vientiane (Laos)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Giorgio Zenucchi, Console onorario in Vientiane (Laos), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bangkok);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok, della documentazione relativa al rilascio e al rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Vientiane;

i) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Vientiane;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

k) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle Autorità locali.

Roma, 5 agosto 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A06187

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore.».

Il decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 3 luglio 2008.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 2 agosto 2008, n. 129, concernente:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 2 agosto 2008, «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114.».

08A06166

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento dell'11, 12, 13, 14 e 15 agosto 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5012
Yen	164,73
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,101
Corona danese	7,4597
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78165
Fiorino ungherese	236,71
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7044
Zloty polacco	3,2660
Nuovo leu romeno	3,5735
Corona svedese	9,3977
Corona slovacca	30,361
Franco svizzero	1,6202
Corona islandese	122,24
Corona norvegese	7,9975
Kuna croata	7,2076
Rublo russo	36,5570
Nuova lira turca	1,7729
Dollaro australiano	1,6850
Real brasiliano	2,4094
Dollaro canadese	1,6013
Yuan cinese	10,2948
Dollaro di Hong Kong	11,7233
Rupia indonesiana	13773,51
Won sudcoreano	1551,11
Peso messicano	15,2222
Ringgit malese	4,9795
Dollaro neozelandese	2,1315
Peso filippino	66,530
Dollaro di Singapore	2,1126
Baht tailandese	50,647
Rand sudafricano	11,5484

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4907
Yen	163,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,954
Corona danese	7,4597
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78440
Fiorino ungherese	236,47
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7042
Zloty polacco	3,2753
Nuovo leu romeno	3,5390
Corona svedese	9,3889
Corona slovacca	30,343
Franco svizzero	1,6215
Corona islandese	121,93
Corona norvegese	8,0120
Kuna croata	7,2065
Rublo russo	36,1540
Nuova lira turca	1,7609
Dollaro australiano	1,7048
Real brasiliano	2,4134
Dollaro canadese	1,5936
Yuan cinese	10,2310
Dollaro di Hong Kong	11,6396
Rupia indonesiana	13669,72
Won sudcoreano	1541,01
Peso messicano	15,1288
Ringgit malese	4,9588
Dollaro neozelandese	2,1389
Peso filippino	66,580
Dollaro di Singapore	2,1029
Baht tailandese	50,222
Rand sudafricano	11,5710

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4903
Yen	162,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,942
Corona danese	7,4594
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79420
Fiorino ungherese	237,14
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7036
Zloty polacco	3,2861
Nuovo leu romeno	3,5463
Corona svedese	9,3771
Corona slovacca	30,337
Franco svizzero	1,6211
Corona islandese	122,30
Corona norvegese	7,9960
Kuna croata	7,2177
Rublo russo	36,1045
Nuova lira turca	1,7583
Dollaro australiano	1,7120
Real brasiliano	2,4127
Dollaro canadese	1,5916
Yuan cinese	10,2190
Dollaro di Hong Kong	11,6362
Rupia indonesiana	13680,95
Won sudcoreano	1549,17
Peso messicano	15,1556
Ringgit malese	4,9441
Dollaro neozelandese	2,1369
Peso filippino	66,560
Dollaro di Singapore	2,0931
Baht tailandese	50,201
Rand sudafricano	11,6612

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4907
Yen	163,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,351
Corona danese	7,4591
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79530
Fiorino ungherese	237,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7035
Zloty polacco	3,3090
Nuovo leu romeno	3,5265
Corona svedese	9,3838
Corona slovacca	30,325
Franco svizzero	1,6219
Corona islandese	120,63
Corona norvegese	8,0060
Kuna croata	7,1874
Rublo russo	36,2275
Nuova lira turca	1,7660
Dollaro australiano	1,7010
Real brasiliano	2,3983

Dollaro canadese	1,5775
Yuan cinese	10,2262
Dollaro di Hong Kong	11,6426
Rupia indonesiana	13685,37
Won sudcoreano	1549,88
Peso messicano	15,1261
Ringgit malese	4,9655
Dollaro neozelandese	2,1197
Peso filippino	66,860
Dollaro di Singapore	2,0984
Baht tailandese	50,274
Rand sudafricano	11,6461

Dollaro USA	1,4729
Yen	162,70
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,485
Corona danese	7,4586
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79070
Fiorino ungherese	239,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7032
Zloty polacco	3,3380
Nuovo leu romeno	3,5490
Corona svedese	9,3550
Corona slovacca	30,305
Franco svizzero	1,6158
Corona islandese	121,13
Corona norvegese	7,9665
Kuna croata	7,2177
Rublo russo	36,1320
Nuova lira turca	1,7474
Dollaro australiano	1,7031
Real brasiliano	2,3994
Dollaro canadese	1,5685
Yuan cinese	10,1188
Dollaro di Hong Kong	11,5090
Rupia indonesiana	13535,95
Won sudcoreano	1531,37
Peso messicano	15,0024
Ringgit malese	4,9313
Dollaro neozelandese	2,1044
Peso filippino	66,500
Dollaro di Singapore	2,0845
Baht tailandese	49,872
Rand sudafricano	11,6987

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A06139

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 15 luglio 2008 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Abilitazione all'"Istituto di psicoterapia Atanor", ad istituire e ad attivare nella sede di Guidonia un corso di specializzazione in psicoterapia.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 2 agosto 2008).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pagina 2 del sommario e alla pagina 29, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito dal seguente: «Abilitazione all'"Istituto di psicoterapia Atanor", ad istituire e ad attivare nella sede di Scoppito (L'Aquila) un corso di specializzazione in psicoterapia.».

08A06164

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-205) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00